

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'alcole etilico di origine agricola e a disposizioni complementari per taluni prodotti contenenti alcole etilico

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, comma 2, del trattato CEE il 7 dicembre 1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 42, 43, 113, 227 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agraria comune e che tale politica deve comportare segnatamente un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse secondo i prodotti;

considerando che la trasformazione di talune materie prime agricole in alcole etilico di origine agricola è strettamente connessa con l'economia di tali materie prime, che essa contribuisce largamente a valorizzare; che questa trasformazione riveste talora interesse economico e sociale del tutto particolare nell'economia di talune regioni della Comunità, ovvero rappresenta

una parte preponderante dei redditi dei produttori di determinate materie prime agricole; che in altri casi essa consente di eliminare prodotti di qualità non soddisfacente ed eccedenze congiunturali o permanenti che sono fonte di gravi difficoltà nell'economia di taluni prodotti; che costituisce infine il solo mezzo di valorizzare determinati prodotti;

considerando che è opportuno garantire la produzione di un quantitativo di alcole etilico d'origine agricola che corrisponda alle esigenze agricole, economiche e sociali e, al tempo stesso, evitare una produzione eccessiva di tale alcole, che pregiudicherebbe l'equilibrio tra produzione e possibili utilizzazioni; che occorre quindi garantire soltanto lo smercio di un quantitativo limitato di alcole agricolo e conformare tale quantitativo alle esigenze sopra menzionate e alle possibilità di utilizzazione nei settori riservati;

considerando che, per consentire ai produttori e agli utilizzatori comunitari di alcole di formulare previsioni almeno a medio termine, si deve programmare il quantitativo limitato di alcole agricolo il cui smercio è garantito e che, a tal fine, è d'uopo ripartire detto quantitativo tra le imprese produttrici della Comunità; che occorre inoltre rendere più flessibile l'applicazione di tali meccanismi, in particolare per l'alcole ottenuto in virtù delle misure d'intervento previste dai regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati rispettivamente nel settore vitivinicolo e in quello degli ortofrutticoli;

considerando che, per garantire lo smercio del quantitativo suddetto, tenuto conto del fatto che l'alcole etilico di origine agricola è perfettamente sostituibile con alcole etilico di origine non agricola ottenibile ad un prezzo di costo generalmente inferiore, è necessario non solo riservare all'alcole etilico di origine agricola alcuni settori di utilizzazione, pur permettendo che i quantitativi dello stesso alcole che non trovano smercio in tali settori siano utilizzati negli altri, ma disporre altresì che gli organismi d'intervento acquistino ad un prezzo determinato l'alcole loro offerto;

considerando che, affinché l'alcole agricolo possa, nei limiti della quantità garantita, essere smerciato nei settori riservati indipendentemente dal prezzo del prodotto alcoligeno, occorre equilibrare i prezzi degli alcoli agricoli delle diverse origini procedendo alla riscossione o al versamento, secondo il caso, di una somma che tenga conto del costo della materia prima utilizzata, del costo di trasformazione ed eventualmente delle condizioni tradizionali di produzione, pur consentendo l'ammodernamento e la razionalizzazione progressivi dell'apparato produttivo comunitario;

considerando che è opportuno equilibrare i prezzi ad un livello relativamente basso, facendo riferimento al prezzo dell'alcole di cereali; che, su tali basi, determinate bevande alcoliche vengono a trovarsi in condizioni concorrenziali sfavorevoli rispetto ad altre bevande alcoliche ottenute da alcole; che è pertanto opportuno estendere alle bevande alcoliche così svantaggiate i meccanismi di equilibrio dei prezzi previsti per gli alcoli; che tali misure devono accompagnarsi ad altre, ispirate a quelle adottate per gli alcoli di origine agricola, e permettere di conseguenza lo smercio di un determinato quantitativo di tali bevande alcoliche;

considerando tuttavia che l'alcole di melasso può sopportare la concorrenza dell'alcole di sintesi; che è pertanto opportuno escludere l'alcole di melasso dalla garanzia di smercio prevista per gli altri alcoli agricoli; che la nuova situazione di concorrenza rischia di mettere in difficoltà talune imprese e che è quindi opportuno prevedere misure atte ad attenuare, in determinate circostanze, tali difficoltà;

considerando che, per contribuire alla regolarità e ad una migliore osservazione del mercato, è necessario istituire un controllo della produzione, della circolazione e della destinazione degli alcoli e delle bevande alcoliche;

considerando che, per tutelare i produttori contro la concorrenza sleale e i consumatori contro confusioni

ed atti decettivi, è necessario definire le norme di designazione e di presentazione dei prodotti;

considerando che le autorità competenti devono aver modo di seguire in permanenza l'andamento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato ed applicare secondo necessità le misure previste dal presente regolamento; che a tal fine occorre introdurre il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di una cauzione intesa a garantire l'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti;

considerando che l'attuazione di un mercato unico per la Comunità nel settore dell'alcole etilico di origine agricola implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alla frontiera esterna della Comunità; che il regime degli scambi abbinato al sistema degli interventi deve comportare un sistema di prelievi all'importazione e di restituzioni all'esportazione inteso a stabilizzare il mercato comunitario evitando segnatamente che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità;

considerando che l'applicazione, alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, di prelievi che tengano conto dell'incidenza sui costi di produzione della differenza tra i prezzi dei prodotti agricoli alcoligeni nella Comunità e sul mercato mondiale e della necessità di una protezione della trasformazione comunitaria è di massima sufficiente per conseguire tale scopo;

considerando che la possibilità di accordare all'esportazione verso i paesi terzi una restituzione uguale alla differenza tra i prezzi dell'alcole etilico di origine agricola nella Comunità e sul mercato mondiale è tale da salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dell'alcole etilico di origine agricola e dei prodotti che ne contengono;

considerando tuttavia che, a causa della situazione particolare del mercato di talune bevande alcoliche ottenute da cereali ed esportate verso i paesi terzi, nonché della necessità che l'industria di trasformazione comunitaria mantenga prezzi competitivi sul mercato mondiale, occorre far in modo che quest'ultima possa ottenere i necessari prodotti agricoli alcoligeni ad un prezzo inferiore a quello risultante dall'applicazione del regime dei prelievi e dei prezzi comuni; che a tal fine bisogna prevedere la possibilità di accordare una restituzione alla produzione per la fabbricazione di dette bevande;

considerando che, a complemento del sistema sopra descritto, occorre prevedere, quando la situazione del mercato lo richieda, il divieto del ricorso al regime di perfezionamento attivo;

considerando che occorre inoltre fare in modo che la Comunità possa prendere i provvedimenti necessari per ovviare alle difficoltà occasionate da un'eventuale penuria di alcole etilico;

considerando che le anzidette misure consentono di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alla frontiera esterna della Comunità; che, in circostanze eccezionali, i meccanismi previsti possono tuttavia rivelarsi inoperanti; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le eventuali perturbazioni, occorre permettere alla Comunità di prendere rapidamente i provvedimenti necessari;

considerando che la concessione di determinati aiuti comprometterebbe l'attuazione di un mercato unico fondato su un sistema di prezzi comuni; che occorre pertanto rendere applicabili nel settore dell'alcole etilico di origine agricola le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;

considerando che occorre prevedere la possibilità di adottare misure adeguate per l'alcole etilico e per le bevande alcoliche ottenute da canna da zucchero, onde salvaguardare il livello dell'occupazione e un reddito equo per i produttori di canna dei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che il passaggio dal regime esistente a quello risultante dal presente regolamento deve effettuarsi in condizioni ottimali; che a tal fine potranno rendersi necessarie misure transitorie; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di adottare siffatte misure;

considerando che il trattato non ha previsto, nelle sue disposizioni specifiche, i poteri d'azione necessari per adottare, nell'ambito medesimo dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'alcole etilico di origine agricola, le misure concernenti l'uso riservato di settori di utilizzazione e l'intervento per talune bevande alcoliche; che occorre pertanto adottare tali misure sulla base dell'articolo 235 del trattato;

considerando che, data la particolare importanza della produzione di alcole etilico di origine agricola e di bevande alcoliche per l'economia dei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre applicare a detti dipartimenti le disposizioni relative alla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché le disposizioni adottate per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) ed e);

considerando che, per frenare l'espansione della produzione d'alcole etilico di origine agricola e delle bevande alcoliche e per assicurare ugualmente un miglioramento strutturale di queste produzioni, occorre sottoporle alla riscossione di un contributo d'intervento in funzione unicamente del contenuto in alcole;

considerando che nell'organizzazione comune dei mercati dell'alcole etilico di origine agricola deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che occorre includere nell'organizzazione comune dei mercati dell'alcole etilico le bevande fermentate non spumanti della voce 22.07 della tariffa doganale comune aventi gradazione alcolica effettiva superiore a 15°; che è di conseguenza opportuno ritirare tali prodotti dall'organizzazione comune dei mercati istituita con regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni in oggetto, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a seguito degli obblighi ad essi imposti dal presente regolamento sono a carico della Comunità, in conformità degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Prodotti interessati

1. Il presente regolamento disciplina i seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) 22.08 A I	Alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, di origine agricola
22.08 B I	Alcole etilico non denaturato di 80° e più, di origine agricola
22.09 A I	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°, di origine agricola
b) 22.07 B II b)	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, altri, non spumanti, con gradazione alcolica effettiva superiore a 15°
c) 20.06 B I b)	Frutta altrimenti preparate o conservate, altre, con aggiunta di alcole, aventi tenore di alcole effettivo superiore a 15 l di alcole puro per 100 kg
22.05 C IV a) 2 e 22.05 C IV b) 3	Vini alcolizzati, ai sensi della nota complementare 4 b) del capitolo 22
22.05 C V	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle), altri, con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°
d) 22.09 B	Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»)
22.09 C	Bevande alcoliche
e) 22.06 C	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche, con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°

2. Esso prevede, per i prodotti di cui al paragrafo 1,

— lettere a) e b), un'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'alcole etilico di origine agricola,

— lettera c), norme complementari delle disposizioni applicabili a tali prodotti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati rispettivamente nei settori degli ortofrutticoli trasformati e del vino,

— lettera d), norme concernenti l'immissione al consumo e l'eventuale instaurazione di un regime di interventi e di prezzi,

— lettere d) ed e), un regime degli scambi.

3. Ai sensi del presente regolamento, per alcole etilico di origine agricola s'intende il prodotto liquido ottenuto tramite distillazione, dopo fermentazione alcolica, di prodotti agricoli alcoligeni, fatti salvi

a) — i liquidi provenienti esclusivamente dalla distillazione, eventualmente dopo fermentazione alcolica, di prodotti agricoli alcoligeni che conferiscono al liquido caratteristiche organolettiche/apprezzate dal consumatore ed aventi, all'uscita dagli apparecchi di distillazione:

— una gradazione alcolica non superiore a 83° vol. %,

— o un tenore di elementi volatili diversi dall'alcole etilico non inferiore a 90 g per ettolitro di alcole puro;

b) — i liquidi ottenuti dalla distillazione di mosti fermentati di cereali, con o senza frutta, aventi caratteristiche organolettiche apprezzate dal consumatore e destinati al consumo umano diretto.

4. Ai sensi del presente regolamento sono «prodotti agricoli alcoligeni» i prodotti di cui ai capitoli 7, 8, 10, 11, 12 e 23 ed alle voci 17.01, 17.02, 17.03, 17.05, 22.04, 22.05 e 22.07 della tariffa doganale comune.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare l'elenco dei capitoli e delle voci della tariffa doganale comune di cui al comma precedente, fermi restando i limiti imposti dall'allegato II del trattato.

5. I metodi necessari per l'accertamento dei dati numerici di cui al paragrafo 3 sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Secondo la stessa procedura può essere deciso di subordinare la destinazione di cui al paragrafo 3, lettera b), all'osservanza di determinate condizioni di commercializzazione.

TITOLO I

REGIME DELLA PRODUZIONE, DELLA COMMERCIALIZZAZIONE E DEI PREZZI

Articolo 2

Raggruppamento per tipi

Gli alcoli etilici di origine agricola di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), possono essere raggruppati per tipi in funzione dei prodotti agricoli alcoligeni, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 3

Prezzi indicativi

1. Per ogni alcole etilico d'origine agricola o, secondo il caso, per ogni tipo di alcole etilico di origine agricola, viene fissato un prezzo indicativo. I prezzi indicativi si applicano ad una qualità tipo e a merce non imballata, partenza stabilimento, caricata su un mezzo di trasporto a scelta dell'acquirente. Tali prezzi sono fissati per una campagna. Per campagna s'intende il periodo compreso tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo.

2. I prezzi indicativi vengono stabiliti sulla base del prezzo del prodotto agricolo alcoligeno corrispondente, nonché di importi forfettari identici per la Comunità che esprimono:

- a) il margine di trasformazione, determinato tenendo conto della necessità di ammodernare e di razionalizzare progressivamente il potenziale comunitario,
- b) la resa,
- c) le entrate delle imprese di distillazione, derivanti dalla vendita dei sottoprodotti della distillazione.

Il prezzo da prendere in considerazione per il prodotto agricolo alcoligeno che forma oggetto di un regime d'intervento nell'ambito di una organizzazione comune dei mercati non può essere superiore al prezzo d'intervento, di ritiro, o limite per l'intervento, o al prezzo minimo valido nell'ambito di tale regime.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2,

— il prezzo indicativo dell'alcole di melasso viene fissato tenendo conto del prezzo dell'alcole etilico di sintesi sul mercato comunitario e sul mercato mondiale,

— il prezzo indicativo dell'alcole di origine vinica ottenuto nell'ambito di misure d'intervento del settore vitivinicolo viene fissato al livello del prezzo di vendita per il settore del consumo umano diretto, di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

4. Prezzi indicativi particolari, in funzione della dimensione dell'impresa di distillazione, possono essere fissati in misura decrescente durante un periodo di adeguamento non superiore a dieci anni.

5. Le qualità tipo e i prezzi indicativi sono fissati, anteriormente al 1° gennaio di ogni anno per la campagna successiva, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 4

Garanzia quantitativa di smercio

1. Una garanzia di smercio sul mercato della Comunità è concessa per una limitata quantità di alcole etilico di origine agricola prodotto nella Comunità conformemente alle disposizioni sotto precisate. È tuttavia escluso da tale garanzia l'alcole di melasso.

2. Per tutti o parte degli alcoli etilici di origine agricola diversi da quelli di melasso viene fissata ogni tre anni, anteriormente al 1° gennaio precedente la fine della terza campagna e per la prima volta anteriormente al 1° aprile 1978, una quantità indicativa valida per le cinque campagne successive alla data della fissazione.

La quantità indicativa viene calcolata sulla base delle quantità prodotte nelle cinque campagne precedenti, nonché delle prospettive di smercio nei settori riservati nel corso delle cinque campagne successive.

Tuttavia, per i prodotti alcoligeni diversi da quelli per i quali vengono applicate misure di distillazione nell'ambito dell'organizzazione comune dei rispettivi mercati, la quantità indicativa è uguale alla media delle produzioni delle cinque campagne precedenti.

3. Anteriormente al 1° gennaio di ogni anno viene fissata per tutti o parte degli alcoli etilici di origine agricola diversi da quelli di melasso una quantità garantita valida per la campagna successiva.

La quantità garantita non può eccedere la quantità indicativa fissata per ogni particolare tipo di alcole. Essa viene stabilita tenendo conto segnatamente dei

quantitativi effettivamente prodotti e smerciati durante le campagne trascorse del periodo considerato e delle prospettive di produzione e di smercio esistenti nella campagna in corso per il prodotto o i prodotti agricoli alcoligeni corrispondenti.

4. Per i prodotti agricoli alcoligeni per i quali sono decise misure di distillazione nell'ambito delle rispettive organizzazioni comuni dei mercati, le quantità garantite possono essere adattate a fine campagna, nei limiti della quantità indicativa.

5. Le quantità indicative e le quantità garantite sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare gli adattamenti di cui al paragrafo 4, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 5

Ripartizione tra le imprese

1. Le quantità garantite sono ripartite fra le imprese di distillazione della Comunità.

La parte della quantità garantita assegnata a ciascuna impresa è denominata in appresso «volume garantito».

In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, il volume garantito viene adattato in funzione delle variazioni decise.

2. La ripartizione tra le imprese della Comunità è effettuata anteriormente al 1° maggio, per la campagna successiva, secondo la procedura prevista dall'articolo 35. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può tuttavia decidere che, durante un periodo non eccedente cinque campagne a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, la ripartizione sia effettuata dagli Stati membri. In tal caso, le quantità garantite assegnate a ciascuno Stato membro vengono determinate tenendo conto della media delle produzioni effettive di alcole del tipo o dei tipi considerati rilevate nello Stato membro in causa nelle ultime cinque campagne.

3. Può essere previsto che ciascuna impresa di distillazione della Comunità ha facoltà di trasferire totalmente o parzialmente ad altra impresa di distillazione della Comunità il volume garantito assegnatole.

Il trasferimento modifica per la campagna in questione i volumi garantiti assegnati alle imprese di distillazione interessate.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di ripartizione delle quantità garantite tra le imprese di distillazione della Comunità tenendo conto della necessità di riservare parte della produzione ad imprese di nuova creazione.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni per i trasferimenti di cui al paragrafo 3, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 6

Obbligo d'acquisto

1. Durante tutta la campagna è fatto obbligo agli organismi d'intervento designati dagli Stati membri di acquistare, a condizioni da determinarsi, l'alcole etilico di origine agricola diverso da quello di melasso loro offerto dai produttori, nei limiti del volume garantito per la campagna in corso all'impresa di distillazione in causa e fatta salva l'applicazione dell'articolo 13.

2. Gli organismi d'intervento acquistano l'alcole etilico di origine agricola loro offerto al prezzo d'intervento valido per l'alcole o per il tipo di alcole etilico agricolo in causa ed eventualmente per la dimensione dell'impresa interessata.

Se la qualità dell'alcole offerto differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo, quest'ultimo viene adattato tramite maggiorazioni o detrazioni.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare:

- la qualità e la quantità minime esigibili all'intervento,
- la tabella delle maggiorazioni e quella delle detrazioni,
- le procedure e condizioni di presa in consegna da parte degli organismi d'intervento,

sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 7

Misure transitorie per l'alcole di melasso

Può essere previsto che, per un periodo non superiore a sette campagne, un premio di commercializzazione

di importo decrescente venga concesso a determinate condizioni ai produttori di alcole di melasso per consentire loro di adeguarsi alle nuove condizioni del mercato di detto alcole.

Le condizioni per la concessione del premio di commercializzazione e l'importo del medesimo sono fissati anteriormente al 1° gennaio di ogni anno, per la campagna successiva, secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 8

Vendita di alcole da parte degli organismi d'intervento

1. Gli organismi d'intervento provvedono al magazzinaggio e alla commercializzazione compresa eventualmente l'esportazione, dell'alcole etilico di origine agricola acquistato. Può essere disposto che essi procedano segnatamente alla rettificazione ed alla denaturazione degli alcoli da essi acquistati.

2. Gli organismi d'intervento possono vendere soltanto alcoli aventi gradazione non inferiore a 95° vol. % nonché alcoli residui o denaturati.

3. Gli alcoli acquistati dagli organismi d'intervento vengono smerciati nei settori riservati, ai prezzi di cui all'articolo 10. Nel caso in cui tale smercio non fosse sufficiente, può essere previsto che gli organismi d'intervento procedano a vendite mediante gara, nei settori non riservati.

Le gare si effettuano in condizioni tali da garantire la parità di accesso e di trattamento degli acquirenti e in modo da evitare perturbazioni del mercato dell'alcole in tale settori.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni di magazzinaggio, di commercializzazione e di gara, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 9

Settori riservati

1. L'alcole etilico utilizzato nei settori riservati o per la fabbricazione dei prodotti appartenenti ai settori riservati deve essere esclusivamente alcole etilico di origine agricola. Sono da considerarsi riservati i settori seguenti:

- consumo umano diretto,
- fabbricazione di aceto,
- farmacia.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai medicinali che, allo stato di prodotto finito, non contengono più alcole etilico.

3. Tuttavia, per un periodo transitorio di cinque campagne a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento e unicamente per gli Stati membri che ne facciano domanda, il settore profumeria-cosmetici può essere riservato all'alcole etilico di origine agricola limitatamente al quantitativo d'alcole necessario agli utilizzatori per le fabbricazioni effettuate in tale settore nel territorio di detti Stati membri.

4. L'esatta delimitazione dei settori riservati è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Secondo la stessa procedura sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 10

Fissazione del prezzo di vendita per i settori riservati

1. Un prezzo di vendita viene fissato per l'alcole etilico di origine agricola di tutti i tipi e per ciascun settore riservato.

2. Per il settore del consumo umano diretto, il prezzo di vendita di cui al paragrafo 1 è fissato tenuto conto del prezzo indicativo dell'alcole etilico ottenuto da cereali.

3. I prezzi di vendita sono fissati anteriormente al 1° gennaio di ogni anno, per la campagna successiva, secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. Le qualità tipo cui tali prezzi si riferiscono sono stabilite secondo la stessa procedura.

4. Se la qualità tipo dell'alcole etilico di origine agricola venduto differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo di vendita, quest'ultimo viene adattato tramite maggiorazioni o detrazioni.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la tabella delle maggiorazioni e quella delle detrazioni applicabili ai prezzi di vendita dell'alcole etilico di origine agricola nei settori riservati, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 11

Perequazione

1. Quando alcole etilico di origine agricola, anche importato, di un tipo determinato, è ceduto ad un

utilizzatore di un settore riservato, gli Stati membri riscuotono un onere di perequazione se il prezzo indicativo corrispondente all'alcole in causa è inferiore al prezzo di vendita determinato per il relativo settore riservato.

L'onere di perequazione è uguale alla differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo di vendita determinati rispettivamente per il tipo di alcole e per il settore riservato considerati.

2. Quando alcole etilico di origine agricola di un tipo determinato, prodotto nella Comunità con prodotti agricoli alcoligeni ottenuti o raccolti nella Comunità, è ceduto ad un utilizzatore di un settore riservato, gli organismi d'intervento versano un premio di compensazione se il prezzo indicativo corrispondente all'alcole in causa è superiore al prezzo di vendita determinato per il relativo settore riservato. Il premio di compensazione è uguale alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo indicativo determinati rispettivamente per il tipo di alcole e per il settore riservato considerati.

3. La quantità di alcole etilico di origine agricola oggetto del premio di compensazione di cui al paragrafo 2 non può superare, per un'impresa di distillazione, il volume garantito assegnato a tale impresa, dopo detrazione delle quantità offerte agli organismi d'intervento.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni di riscossione dell'onere di perequazione, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 12

Sanzioni

1. Per i tipi di alcole ai quali si applica la garanzia di smercio di cui all'articolo 4, il quantitativo di alcole etilico di origine agricola prodotto da un'impresa di distillazione, durante una determinata campagna, in eccesso del volume garantito deve essere smerciato dall'impresa stessa nei settori non riservati.

2. Lo smercio nei settori riservati del quantitativo di alcole etilico agricolo prodotto da un'impresa di distillazione, durante una determinata campagna, in eccesso del volume garantito è subordinato alla riscossione di un importo che viene determinata forfaitariamente tenendo conto dell'incidenza finanziaria di una tale azione.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 13

Riporti

1. Ogni impresa di distillazione può riportare alla campagna successiva la produzione di una quantità di alcole che viene detratta dal volume garantito assegnato alla stessa impresa per la campagna in corso. Il volume garantito per la campagna successiva viene maggiorato della quantità riportata.

2. Per le quantità che possono formare oggetto di un riporto di deficit di produzione, viene determinato un limite massimo che può essere differenziato secondo il tipo di alcole etilico di origine agricola considerato.

3. Le imprese di distillazione possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 1 soltanto se hanno comunicato anteriormente al 1° giugno all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato le quantità oggetto di riporto.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 14

Limitazioni quantitative delle misure d'intervento per talune bevande alcoliche

1. Anteriormente al 1° gennaio di ogni anno viene fissata, secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, una quantità garantita per la campagna successiva per ciascuna bevanda alcolica

- ottenuta da un prodotto agricolo alcoligeno ottenuto o raccolto nella Comunità e
- la cui posizione concorrenziale rischia di essere perturbata dall'applicazione del prezzo di vendita dell'alcole destinato al consumo umano diretto.

Per detta fissazione è tenuto conto delle quantità di tali bevande alcoliche prodotte, commercializzate o immagazzinate durante le cinque campagne precedenti.

2. Le quantità garantite sono ripartite tra le imprese di distillazione interessate della Comunità. La parte della quantità garantita assegnata a un'impresa di distillazione è denominata in appresso «volume garantito».

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di ripartizione delle quantità garantite tra le imprese di distillazione della Comunità tenendo conto della necessità di riservare parte della produzione ad imprese di nuova creazione. Il Consiglio fissa secondo la stessa procedura le caratteristiche delle bevande alcoliche considerate.

4. La ripartizione tra le imprese della Comunità è effettuata anteriormente al 1° maggio, per la campagna successiva, secondo la procedura prevista dall'articolo 35. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può tuttavia decidere che, durante un periodo non eccedente cinque campagne a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, la ripartizione sia effettuata dagli Stati membri. In tal caso, le quantità garantite assegnate a ciascuno Stato membro vengono determinate tenendo conto della media delle produzioni effettive delle bevande alcoliche considerate rilevate nello Stato membro in causa durante le ultime cinque campagne.

5. Può essere previsto che ciascuna impresa di distillazione della Comunità ha facoltà di trasferire totalmente o parzialmente ad altra impresa di distillazione della Comunità il volume garantito assegnato.

Detto trasferimento modifica per la campagna in questione i volumi garantiti assegnati alle imprese di distillazione interessate.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni per i trasferimenti di cui al paragrafo 5, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 15

Misure d'intervento relative a talune bevande alcoliche

1. Gli Stati membri riscuotono un onere di perequazione sull'alcole contenuto nelle bevande alcoliche, anche importate, immesse in consumo nella Comunità ed ottenute da un prodotto agricolo alcoligeno per il quale il prezzo indicativo dell'alcole corrispondente è inferiore al prezzo di vendita determinato per l'alcole in causa destinato al consumo umano diretto.

L'importo dell'onere di perequazione è almeno uguale a quello determinato per l'alcole ottenuto dallo stesso prodotto agricolo alcoligeno.

2. All'immissione in consumo nella Comunità di bevande alcoliche per le quali è fissata una quantità

garantita, gli organismi d'intervento versano ai produttori, nei limiti del volume garantito, un premio di compensazione in funzione del contenuto di alcole.

Per tali bevande ottenute da un prodotto agricolo alcoligeno per il quale il prezzo indicativo dell'alcole corrispondente è superiore al prezzo di vendita determinato per l'alcole in causa destinato al consumo umano diretto, l'importo del premio di compensazione è al massimo uguale all'importo del premio di compensazione versato per l'alcole ottenuto dallo stesso prodotto agricolo alcoligeno.

Durante un periodo di adeguamento, l'importo del premio di compensazione può essere fissato in forma degressiva in funzione della dimensione dell'impresa di distillazione.

3. Gli importi dell'onere di perequazione e del premio di compensazione validi per la campagna successiva sono fissati contemporaneamente ai prezzi di vendita di cui all'articolo 10 e secondo la stessa procedura.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni di riscossione dell'onere di perequazione e di versamento del premio di compensazione, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 16

Passaggio da una campagna all'altra

Le disposizioni necessarie per evitare che il mercato dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sia perturbato a seguito di una modifica del livello dei prezzi al passaggio da una campagna all'altra sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 17

Contributo d'intervento

1. Sull'alcole contenuto nei prodotti comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), viene riscosso un contributo d'intervento. Possono tuttavia essere previste deroghe per i prodotti esportati e per gli alcoli impiegati per usi industriali.

Lo stesso contributo viene riscosso sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), importati nella Comunità.

2. L'importo del contributo d'intervento è determinato tenendo conto del livello dell'offerta e della domanda dei suddetti prodotti sul mercato della Comunità.

Esso viene fissato secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni e le formalità per la riscossione di cui al paragrafo 1, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 18

Controlli

1. È istituito un controllo della produzione, della circolazione e della destinazione degli alcoli etilici e delle bevande alcoliche.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 19

Definizione, designazione, presentazione

1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1° luglio 1979:

- a) le norme generali relative alla definizione, alla designazione ed alla presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- b) disposizioni relative all'uso riservato di determinate designazioni per taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- c) le condizioni di produzione dei prodotti di cui alla lettera b);
- d) disposizioni per il controllo e la tutela delle designazioni riservate.

Fino all'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma rimangono applicabili quelle adottate in materia dagli Stati membri.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

TITOLO II

REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 20

Modifica della tariffa doganale comune

La tariffa doganale comune è modificata conformemente all'allegato.

Articolo 21

Applicazione della tariffa doganale comune

1. Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le relative norme particolari di applicazione si applicano alla classificazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento a detti prodotti figura nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietate negli scambi con i paesi terzi dei prodotti di cui:

- all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), la riscossione di qualsiasi dazio doganale,
- all'articolo 1, paragrafo 1, la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,
- all'articolo 1, paragrafo 1, l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 22

Titoli

1. Qualsiasi importazione nella Comunità o esportazione fuori di essa dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può essere soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno di importare o esportare durante il periodo di validità del titolo. La cauzione viene incamerata del tutto o in parte se la

relativa operazione non è realizzata entro il termine previsto o lo è soltanto in parte.

2. L'elenco dei prodotti interessati, la durata di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 23

Prelievi all'importazione

1. All'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), viene riscosso un prelievo che è fissato anteriormente ad ogni campagna, per la durata della stessa, secondo la procedura di cui all'articolo 35.

2. All'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), viene riscosso, oltre al dazio doganale ed eventualmente oltre al prelievo o alla tassa di compensazione stabiliti nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati rispettivamente nel settore dei prodotti trasformati a basse di ortofruttilicoli e nel settore vitivinicolo, un prelievo complementare che è fissato in anticipo per ciascuna campagna secondo la procedura di cui all'articolo 35.

3. Se nel corso di una campagna si constata una modifica rilevante delle condizioni di approvvigionamento di una o più materie prime alcoligene, i prelievi di cui al paragrafo precedente possono essere modificati secondo la stessa procedura, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime alcoligene.

Articolo 24

Calcolo del prelievo all'importazione

1. Il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è composto:

- a) di un elemento mobile e
- b) di un elemento fisso.

L'elemento mobile:

- a) viene stabilito sulla base della protezione media concessa durante l'anno civile precedente
 - per i quantitativi di prodotti agricoli alcoligeni necessari alla produzione, nella Comunità, di un ettolitro di alcole puro,
- ovvero

— per la quantità di zucchero contenuta in tali quantitativi o che potrebbe esservi contenuta;

b) è pari almeno al 50 % dell'aliquota del dazio doganale valida il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) è composto:

a) di un elemento derivato dall'elemento di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a) e calcolato tenendo conto del rapporto esistente nella Comunità tra i prezzi dei prodotti agricoli alcoligeni utilizzati per l'elaborazione delle bevande alcoliche in causa e il prezzo di quelli utilizzati per l'elaborazione dell'alcole etilico della stessa origine;

b) di un elemento fisso.

3. Il prelievo complementare applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) ed e) è determinato in funzione del tenore di alcole e dell'elemento di cui al paragrafo 2, lettera a). Esso si applica all'alcole contenuto nel prodotto ed eccedente:

- la gradazione alcolica effettiva di 15° per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
- la gradazione alcolica effettiva di 18° per i vini alcolizzati,
- la gradazione alcolica effettiva di 22° per gli altri vini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e per i prodotti di cui allo stesso paragrafo, lettera e),
- 15 litri di alcole puro per 100 kg per i prodotti della sottovoce 20.06 B I della tariffa doganale comune.

4. Per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, quando l'origine della materia prima alcoligena non può essere determinata con certezza, l'elemento da considerare è l'elemento più elevato determinato in conformità del paragrafo 1, lettera a).

5. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), l'importo del prelievo di cui ai paragrafi 1 e 2 è uguale almeno all'aliquota del dazio doganale valida il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta disposizioni particolari applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), importati nella Comunità a condizioni preferenziali.

6. In deroga al disposto dei paragrafi 1, 2 e 3, per i prodotti delle voci ex 22.05 C IV, 22.09 A I, 22.09 B e 22.09 C della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante dal consolidamento.

7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:

- determina gli elementi fissi di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b),
- determina le quantità delle diverse materie prime alcoligene necessarie nella Comunità per la produzione di 1 ettolitro di alcole puro,
- adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i coefficienti che esprimono i rapporti menzionati nel paragrafo 2, lettera a), sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Le modalità di applicazione possono prevedere misure volte a determinare il prodotto agricolo alcoligeno di base dell'alcole importato.

Articolo 25

Restituzioni all'esportazione

1. Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante di alcole etilico di origine agricola, allo stato naturale o contenuto nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), la differenza tra i corsi sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità di tale alcole o del prodotto agricolo alcoligeno utilizzato può essere coperta da una restituzione.

La restituzione è identica per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni. La restituzione fissata è concessa su domanda dell'interessato.

2. Ove esistano difficoltà per l'applicazione delle restituzioni all'esportazione all'alcole etilico di origine agricola contenuto in talune bevande alcoliche, tali restituzioni possono essere sostituite, a determinate condizioni, da restituzioni alla produzione.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali per la concessione delle restituzioni

all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo.

4. Le restituzioni sono fissate periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 35.

All'occorrenza, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro e di propria iniziativa, modificare le restituzioni nell'intervallo.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 26

Esclusione dal regime di perfezionamento attivo

Nella misura necessaria per il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati dell'alcole etilico di origine agricola, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, e per le materie prime alcoligene destinate alla fabbricazione degli stessi prodotti.

Articolo 27

Clausola di salvaguardia

1. Se il mercato comunitario dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni di tali prodotti o di altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, contenenti alcole etilico di origine agricola, perturbazioni gravi atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere applicate per tali prodotti misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce in quali casi ed entro quali limiti gli Stati membri possono adottare misure cautelative.

2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono notificate agli Stati membri e sono di immediata applicazione. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in merito nelle 24 ore successive alla ricezione.

3. Ciascuno Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio entro un termine di tre giorni lavorativi successivi a quello della notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in causa.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Aiuti

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli da 92 a 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dell'alcole etilico di origine agricola.

Articolo 29

Dipartimenti francesi d'oltremare

1. Misure adeguate relative all'alcole etilico di origine agricola ed alle bevande alcoliche ottenute dalla canna da zucchero possono essere adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, per mantenere il livello dell'occupazione e un reddito equo per i produttori di canna da zucchero dei dipartimenti francesi d'oltremare.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Articolo 30

Clausola di penuria

1. Quando l'approvvigionamento di alcole etilico di origine agricola della Comunità o di un settore di utilizzazione nella Comunità rischi di non essere più assicurato dalle disponibilità comunitarie o quando il mercato comunitario dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sia minacciato da perturbazioni e tale situazione rischi di persistere, possono essere adottate le misure necessarie.

Tali misure, applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono comportare fra l'altro:

- a) un riassetto dei meccanismi interni che disciplinano la produzione,
- b) una limitazione delle esportazioni,
- c) una tassa all'esportazione.

Articolo 31

Finanziamento

Ai fini del finanziamento della politica agraria comune, gli oneri di perequazione e i premi di compensazione previsti dall'articolo 11 e dall'articolo 15 nonché il contributo d'intervento previsto dall'articolo 17 sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli.

Articolo 32

Estensione del regime ai dipartimenti francesi d'oltremare

1. A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, l'articolo 40, paragrafo 4, del trattato e le relative disposizioni di applicazione si applicano, per quanto concerne la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ai dipartimenti francesi d'oltremare per il mercato dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2. Le disposizioni del presente regolamento adottate sulla base degli articoli 113 e 235 del trattato si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 33

Diritti esclusivi

Sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento le disposizioni che attribuiscono a determinate persone fisiche o giuridiche o ai soli cittadini di uno Stato membro il diritto esclusivo di produrre, condizionare, trasportare, immagazzinare, affinare, importare, esportare, acquistare, vendere o commercializzare altrimenti l'alcole etilico di origine agricola, nonché il diritto di condizionare, trasportare, immagazzinare, affinare, importare, esportare, acquistare, vendere o commercializzare altrimenti l'alcole etilico di origine non agricola.

*Articolo 34***Comitato di gestione**

1. È istituito un comitato di gestione per l'alcole etilico, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

*Articolo 35***Procedura del comitato di gestione**

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 41 voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, tali misure vengono comunicate immediatamente dalla Commissione al Consiglio. In tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

*Articolo 36***Altri compiti del comitato di gestione**

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di

quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

*Articolo 37***Comunicazioni**

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione dei dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 35.

*Articolo 38***Ricerca**

Le misure necessarie per favorire la ricerca di nuovi sbocchi per l'alcole etilico di origine agricola sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

*Articolo 39***Obiettivi**

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

*Articolo 40***Modifica del regolamento (CEE) n. 827/68**

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68, il testo della voce 22.07 B è sostituito dal seguente:

N. della tariffa doganale comuni	Designazione delle merci
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate B. altri I. Spumanti II. Non spumanti a) con gradazione alcolica effettiva di 15° o meno

*Articolo 41***Misure transitorie**

Qualora siano necessarie misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime esistente a quello istituito dal presente regolamento, segnatamente qualora l'applicazione del nuovo regime alla data prevista sollevi per determinati prodotti difficoltà di rilievo, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35.

Esse sono applicabili al più tardi fino al 30 giugno 1979.

*Articolo 42***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

La sua applicazione decorre dal 1° luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

MODIFICHE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

I. MODIFICHE RELATIVE AL CAPITOLO 20

A. Modifica delle note complementari

È aggiunta la seguente nota complementare 4:

«4. Per l'applicazione delle sottovoci 20.06 B I a) e b) si intende per tenore di alcole effettivo il numero di litri di alcole contenuti in 100 kg di prodotto.»

B. Modifiche della tariffa

La sottovoce 20.06 B I è modificata come segue:

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		Autonomi % o prelievi (P)	Convenzionali %
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole B. Altre 1. con aggiunta di alcole: a) aventi tenore di alcole effettivo inferiore o uguale a 15 l di alcole puro per 100 kg: 1. Zenzero 32 — 2. Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto: aa) di più di 1 kg: 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 % ... 32 + (P) — 22. altri 32 — bb) di 1 kg o meno: 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % ... 32 + (P) — 22. altri 32 — 3. Uve: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 32 + (P) — bb) altri 32 — 4. Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto: aa) di più di 1 kg: 11. aventi tenore in peso, di zuccheri superiore a 13 % ... 32 + (P) — 22. altre 32 — bb) di 1 kg o meno: 11. aventi tenore, in peso di zuccheri superiore a 15 % 32 + (P) — 22. altre 32 —		

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		Autonomi % o prelievi (P)	Convenzionali %
20.06 (seguito)	B. I. a) 5. Altre frutta:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %	32 + (P)	—
	bb) altre	32	—
	6. Miscugli di frutta:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %	32 + (P)	—
	bb) altri	32	—
	b) aventi tenore di alcole effettivo superiore a 15 l di alcole puro per 100 kg:		
	1. Zensero	32 (a)	—
	2. Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	aa) di più di 1 kg:		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	32 + (P) (a)	—
	22. altri	32 (a)	—
	bb) di 1 kg o meno:		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	32 + (P) (a)	—
	22. altre	32 (a)	—
	3. Uve:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	32 + (P) (a)	—
	bb) altre	32 (a)	—
	4. Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	aa) di più di 1 kg		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	32 + (P) (a)	—
	22. altre	32 (a)	—
	bb) di 1 kg o meno		
11. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	32 + (P) (a)	—	
22. altre	32 (a)	—	
5. Altre frutta:			
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %	32 + (P) (a)	—	
bb) altre	32 (a)	—	
6. Miscugli di frutta:			
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %	32 + (P) (a)	—	
bb) altri	32 (a)	—	

(a) Oltre al dazio è prevista in talune condizioni l'applicazione di un prelievo complementare a taluni prodotti.

II. MODIFICHE RELATIVE AL CAPITOLO 22

A. Modifiche delle note complementari

1. Nella nota complementare 1, l'espressione «sottovoce 22.07 A» è sostituita da «voce 22.07».

2. È aggiunta la seguente nota complementare 7:

«7. Per l'applicazione delle sottovoci 22.08 A I, 22.08 B I e 22.09 A I:

A. Si considera alcole etilico di origine agricola il liquido ottenuto mediante distillazione, dopo fermentazione alcolica, dei prodotti agricoli alcoligeni, esclusi:

a) i liquidi provenienti esclusivamente dalla distillazione, eventualmente dopo fermentazione alcolica, di prodotti agricoli alcoligeni che conferiscono al liquido caratteristiche organolettiche apprezzate dal consumatore ed aventi, all'uscita dagli apparecchi di distillazione:

— una gradazione alcolica non superiore a 83 vol. %.

— o un tenore di elementi volatili diversi dall'alcole etilico non inferiore a 90 g per hl di alcole puro,

b) i liquidi ottenuti dalla distillazione di mosti fermentati di cereali, con o senza frutta, aventi caratteristiche organolettiche apprezzate dal consumatore e destinati al consumo umano diretto.

B. Si considerano prodotti agricoli alcoligeni i prodotti di cui ai capitoli 7, 8, 10, 11, 12 e 23 ed alle voci 17.01, 17.02, 17.03, 17.05, 22.04, 22.05 e 22.07.»

3. La nota complementare 7 diventa nota complementare 8.

B. Modifiche della tariffa

Le voci 22.05, 22.06, 22.07, 22.08 e 22.09 sono modificate come segue:

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		Autonomi % o prelievi (P)	Convenzionali %
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): C. IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti: a) due litri o meno: 1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e Moscatello di Setubal (a) 2. Vini alcolizzati, ai sensi della nota complementare 4 b) del capitolo 22	16 UC hl (d) 19 UC hl (b) (c) (d)	14,5 UC hl (d) 19 UC hl (d)

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Oltre al dazio è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.

(c) Oltre al dazio è prevista in talune condizioni l'applicazione in un prelievo complementare a taluni prodotti.

(d) In deroga alla regola generale C.3 (parte prima, titolo I), il tasso di cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'unità di conto nella quale è espresso il dazio doganale è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se tale tasso è fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		Autonomi % o prelievi (P)	Convenzionali %
22.05 (seguito)	C IV. a) 3. altri	19 UC hl (b) (d)	19 UC hl (d)
	b) più di due litri:		
	1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal (a)	13 UC hl (d)	12 UC hl (d)
	2. Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni (a)	13 UC hl (d)	—
	3. Vini alcolizzati, ai sensi della nota complementare 4 b) del capitolo 22	19 UC hl (b) (c) (d)	19 UC hl (d)
	4. altri	19 UC hl (b) (d)	19 UC hl (d)
	V. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (b) (c)	—
	b) più di due litri	1,60 UC per grado e per hl (b) (c)	—
	22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche: C. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:	
	I. due litri o meno	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (c)	—
	II. più di due litri	1,60 UC per grado e per hl (c)	—
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate: B. altri:		
	I. Spumanti	30 UC l'hl	—
	II. non spumanti:		
	a) con gradazione alcolica effettiva di 15° o meno, presentati in recipienti contenenti:		
	1. due litri o meno	12 UC l'hl	—
	2. più di due litri	9 UC l'hl	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Oltre al dazio è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.

(c) Oltre al dazio è prevista in talune condizioni l'applicazione in un prelievo complementare a taluni prodotti.

(d) In deroga alla regola generale C.3 (parte prima, titolo I), il tasso di cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'unità di conto nella quale è espresso il dazio doganale è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se tale tasso è fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		Autonomi % o prelievi (P)	Convenzionali %
22.07 (seguito)	B. II. b) con gradazione alcolica effettiva superiore a 15°, presentati in recipienti contenenti:		
	1. due litri o meno	12 UC l'hl (a)	—
	2. più di due litri	9 UC l'hl (a)	—
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione:		
	A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione (b):		
	I. di origine agricola (b)	16 UC l'hl (P)	—
	II. altro	16 UC l'hl	—
	B. Alcole etilico non denaturato di 80° e più:		
	I. di origine agricola:		
	a) ottenuto da melasso (b)	30 UC l'hl (P)	—
	b) ottenuto da cereali (b)	30 UC l'hl (P)	—
	c) di origine vinica o ottenuto da frutta (b)	30 UC l'hl (P)	—
	d) altri, comprese le miscele (b)	30 UC l'hl (P)	—
II. altri.....	30 UC l'hl	—	
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:		
	A. Alcole etilico non denaturato di meno di 80°:		
	1. di origine agricola:		
	a) di oltre 45,2°:		
	1. ottenuto da melasso, presentato in recipienti contenenti:		
aa) due litri o meno (b)	1,60 UC l'hl per grado e per hl + 10 UC hl (P)	—	
bb) più di due litri (b)	1,60 UC per grado e per hl (P)	—	

(a) Oltre al dazio è prevista in talune condizioni l'applicazione di un prelievo complementare a taluni prodotti.

(b) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		Autonomi % o prelievi (P)	Convenzionali %
22.09 (<i>seguito</i>)	A. I. a) 2. ottenuto da cereali presentato in recipienti contenenti:		
	aa) due litri o meno (a)	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (P)	—
	bb) più di due litri (a)	1,60 UC per grado e per hl (P)	—
	3. di origine vinica o ottenuto da frutta, presentato in recipienti contenenti:		
	aa) due litri o meno (a)	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (P)	—
	bb) più di due litri (a)	1,60 UC per grado e per hl (P)	—
	4. Altro, comprese le miscele, presentato in recipienti contenenti:		
	aa) due litri o meno (a)	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (P)	—
	bb) più di due litri (a)	1,60 UC per grado e per hl (P)	—
	b) di 45,2° o meno		
	1. ottenuto da melasso, presentato in recipienti contenenti:		
	aa) due litri o meno (a)	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (P)	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl
	bb) più di due litri (a)	1,60 UC per grado e per hl (P)	1,60 UC per grado e per hl
	2. ottenuto da cereali, presentato in recipienti contenenti:		
	aa) due litri o meno (a)	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (P)	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl
	bb) più di due litri (a)	1,60 UC per grado e per hl (P)	1,60 UC per grado e per hl
	3. di origine vinica o ottenuto da frutta, presentato in recipienti contenenti:		
	aa) due litri o meno (a)	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (P)	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl
bb) più di due litri (a)	1,60 UC per grado e per hl (P)	1,60 UC per grado e per hl	

(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		Autonomi % o prelievi (P)	Convenzionali %
22.09 (seguito)	A. I. b) 4. altro, comprese le miscele, presentato in recipienti contenenti:		
	aa) due litri o meno (a)	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC hl (P)	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl
	bb) più di due litri (a)	1,60 UC per grado e per hl (P)	1,60 UC per grado e per hl
	II. Altro, presentato in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC hl	(b)
	b) più di due litri	1,60 UC per grado e per hl	(b)
	B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»)		
	I. Amari aromatici, con gradazione alcolica da 44° a 49°, contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, digenziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri, e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	30 con riscossione minima di 1,60 UC per grado e per hl (P)	esenzione
	II. altre	30 con riscossione minima di 1,60 UC per grado e per hl (P)	27 con riscossione minima di 1,60 UC per grado e per hl
	C. Bevande alcoliche		
	I. Rum, arak, tafia, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	1,10 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (P)	1 UC per grado e per hl + 5 UC l'hl
	b) più di due litri	1,10 UC per grado e per hl (P)	1 UC per grado e per hl
	II. Gin, presentato in recipienti contenenti:		
a) due litri o meno	1,20 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (P)	1 UC per grado e per hl + 5 UC l'hl	
b) più di due litri	1,20 UC per grado e per hl (P)	1 UC per grado e per hl	

(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Vedi allegato.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		Autonomi % o prelievi (P)	Convenzionali %
22.09 (seguito)	C. III. Whisky:		
	a) Whisky detto «Bourbon» presentato in recipienti contenenti (a):		
	1. due litri o meno	1,20 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (P)	0,70 UC per grado e per hl + 5 UC l'hl
	2. più di due litri	1,20 UC per grado e per hl (P)	0,70 UC per grado e per hl
	b) altro, presentato in recipienti contenenti:		
	1. due litri o meno	1,20 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (P)	0,80 UC per grado e per hl + 5 UC l'hl
	2. più di due litri	1,20 UC per grado e per hl (P)	0,80 UC per grado e per hl
	IV. Vodka, con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegi, presentate in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (P)	1,30 UC per grado e per hl + 5 UC l'hl
	b) più di due litri	1,60 UC per grado e per hl (P)	1,30 UC per grado e per hl
	V. Altre bevande alcoliche:		
	a) Acquaviti (escluse le acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta a semi o di residui di frutta a semi):		
	1. con tenore in alcole etilico superiore a 45,2° presentate in recipienti contenenti:		
	aa) due litri o meno	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (P)	—
bb) più di due litri	1,60 UC per grado e per hl (P)	—	
2. con tenore in alcole etilico di 45,2 % o meno, presentate in recipienti contenenti:			
aa) due litri o meno	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (P)	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl	
bb) più di due litri	1,60 UC per grado e per hl (P)	1,60 UC per grado e per hl	

(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		Autonomi % o prelievi (P)	Convenzionali %
22.09 (seguito)	C. V. b) liquori		
	1. con tenore in alcole etilico superiore a 45,2°, presentati in recipienti contenenti:		
	aa) due litri o meno	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC hl (P)	—
	bb) più di due litri	1,60 UC per grado e per hl (P)	—
	2. con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno, presentati in recipienti contenenti:		
	aa) due litri o meno	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC hl (P)	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl
	bb) più di due litri	1,60 UC per grado e per hl (P)	1,60 UC per grado e per hl
	c) altri, presentati in recipienti contenenti:		
	1. due litri o meno	1,60 UC per grado e per hl + 10 UC l'hl (P)	—
	2. più di due litri	1,60 UC per grado e per hl (P)	—